



COMUNE DI CAREZZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n.1

15051 Carezzano (AL)

Telefono: 0131839901

Email: info@comune.carezzano.al.it

Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

ORDINANZA

N. 2/2026

Data 06 Marzo 2026

DIVIETO DI TRANSITO DI MANDRIE E GREGGI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DAL 06 MARZO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026

Sindaco

Premesso che:

- Il territorio del comune di Carezzano non ha vocazione al pascolo e nel territorio del comune non sono presenti terreni vocati al pascolo;

Atteso che il transito di greggi vaganti e la sosta delle stesse crea:

- ostacoli alla circolazione stradale
- imbrattamento delle strutture stradali
- inconvenienti di ordine igienico sanitario dovuti a parassiti (zecche), ad abbandoni di capi morti ed alle deiezioni che gli animali rilasciano al passaggio;

Considerato che:

- l'autorizzazione al passaggio delle greggi è atto di competenza dell'Amministrazione comunale;
- le richieste di autorizzazione al pascolo vagante, che sono inoltrate agli uffici comunali, pur accompagnate dalle valutazioni di competenza dell'ASL di Alessandria, risultano sovente carenti per la parte relativa ai tragitti di percorrenza all'indicazione del periodo di passaggio e ai nulla osta da parte dei proprietari dei terreni dove intendono far pascolare il gregge come da DGRV n. 1002 del 05/06/2012 e, quindi, comportano inutile aggravio di lavoro per gli uffici, i quali sono chiamati a chiedere integrazioni documentali.

Evidenziate le rilevanti conseguenze sulla tutela della salute pubblica che sono generate dal transito di mandrie e greggi, considerata la presenza di zecche e altri parassiti sugli animali e la conseguente diffusione di insetti, determinate anche dall'imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi;

Rilevato che il transito di mandrie e greggi, oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro delle aree, produce altresì effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone con potenziali disagi e intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali;

Evidenziato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320. che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Vista la Legge 218/88 ed in particolare l'art. 6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come di seguito riportato:

- “Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28;
- Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 258,23 a € 1.291,14”;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di azzerare il fenomeno delle greggi vaganti non autorizzate in ambito urbano;

Visti:

- le norme regolamentari degli artt. 5 “pascolo degli animali” - 6 “pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati” -7 “sanzioni per pascolo abusivo” – 8 “attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie”, approvate con delibera di C.C. n° 38/2003, le quali disciplinano le modalità di pascolo e transito di bestiame sul territorio del Comune di Carezzano;
- l'articolo 50 comma 4 Testo Unico Enti Locali;
- gli artt. 41-42-43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- l'art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), come modificato dagli artt. 96-97 della L. 689/1981;

Visti:

- la D.G.R.V n. 1002 del 5 giugno 2012;
- il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e s.mm.e;
- il D.Lgs n. 136 del 5 agosto 2022 , n. 136: “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”;

DISPONE

il divieto permanente di pascolo vagante in tutto il territorio comunale di Carezzano, ed il divieto permanente della percorrenza di mandrie e greggi su strade comunali e di competenza del Comune di Carezzano dal 06.03.2026 fino al 31.12.2026.

ORDINA

che dal 06.03.2026 e fino al 31.12.2026, laddove mandrie e greggi debbano attraversare il territorio comunale, gli animali siano caricati su appositi automezzi.

AVVERTE che:

- le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano la circolazione, il pascolo e la sosta di mandrie e greggi sul territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da un minimo di € 258,23 a € 1.291,14.

DISPONE che:

- la presente Ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sia data ampia diffusione mediante il sito internet del Comune, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione;
- la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Tortona, al Servizio Veterinario dell' Asl di Alessandria, per gli adempimenti di competenza;
- ai sensi degli artt. 3, co.4 e 5co.3 della L.241/90 e sue mm. e ii., il responsabile del procedimento è Guernier Franco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 gg, ai sensi della vigente normativa sul ricorso.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Sindaco
F.to Guernier Franco

